



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 967 del 28/07/2022

Determina del Responsabile N. 66 del 28/07/2022

PROPOSTA N. 1093 del 28/07/2022

OGGETTO: Comune di Folignano.

Verifica di Assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06) in procedura semplificata (DGR Marche n. 1647/2019) relativo al Piano di Lottizzazione in variante al PRG – Zona di espansione C2q in località Case di Coccia.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Folignano tramite pec con nota prot. n. 9333 del 20.06.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 13287, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del *Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. – Zona di espansione C2q in località Case di Coccia*;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 26.07.2022, di seguito integralmente trascritto:

Con nota prot. n. 9333 del 20.06.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 13287, il Comune di Folignano, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito al *Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. – Zona di espansione C2q in località Case di Coccia*, nel seguito diffusamente descritto, con la sopraccitata nota è stata trasmessa la seguente documentazione:

- *Rapporto Preliminare di Screening semplificato su modello Regione Marche;*
- *Relazione tecnica.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;

- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, Genio Civile;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Con nota prot. n. 13534 del 21.06.2022, lo scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione trasmessa dal Comune di Folignano relativa al Piano di lottizzazione in variante in esame.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP S.p.A., con nota prot.n. 2022012672 del 24.06.2022, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 14054 in data 27.06.2022, richiamata la nota prot. n. 22434 del 30.07.2018, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, esprime in linea di massima parere favorevole sotto il profilo tecnico con le seguenti prescrizioni:

- *l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti poste in Via Ivrea nei pressi del civico 28, previa valutazione tecnica dettagliata in base alla richiesta di fabbisogno idrico;*
- *gli impianti di fognatura delle acque nere dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, presso il collettore principale posto in via Ischia idoneo a ricevere i reflui in argomento che adduce i liquami al depuratore denominato "Campolungo – Piceno Consind", subordinato alla verifica della capacità organica ed idraulica residua dell'impianto di depurazione interessato al momento dell'intervento;*
- *al momento il depuratore interessato denominato "Campolungo – Piceno Consind" (DEPUR00404) ha la capacità residua sufficiente per accogliere il nuovo carico organico ed idraulico;*
- *la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e dovrà recapitare direttamente al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore o, in alternativa, al collettore acque bianche che il Comune di Folignano riterrà opportuno ed idoneo indicare. A tal proposito si informa che la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con D.C.A.R. n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

Poiché l'intervento si svilupperà su un arco temporale non ancora definito, all'atto dell'urbanizzazione andranno riverificate le condizioni relative all'esercizio idrico potabile e al sistema fognario - depurativo, con particolare riferimento alla capacità residua del depuratore interessato; il presente parere ha la validità di anni 3 dalla data del rilascio.

Nel caso in cui all'interno degli edifici siano presenti locali ad uso commerciale che possano ospitare attività i cui reflui siano riconducibili ad uno scarico di tipo industriale e/o assimilato, in base alla normativa vigente dovrà essere predisposto apposito pozzetto fiscale di adeguate dimensioni al limite della proprietà privata; il convogliamento delle acque reflue industriali e/o assimilate nella fognatura in argomento è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione da parte degli organi competenti.

Nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, la proprietà dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa azienda e si precisa che le spese saranno a totale carico della proprietà lottizzante.

Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti allorché la proprietà lottizzante inoltrerà idonea richiesta per l'ottenimento del nulla osta definitivo all'esecuzione dei lavori di estensione della rete idrica e fognaria ed allaccio alla rete idrica e fognaria esistente corredando la pratica di tutta la documentazione di cui all'allegato 2.

Si dà atto che il presente parere è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica e subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia essendo l'intervento all'interno dell'agglomerato di Ascoli Piceno attualmente conforme alla Direttiva 91/271/CEE ed al D. Lgs.152/2006 e s.m.i. come pubblicato sul BUR della Regione Marche.

L'Asur Marche Area Vasta n.5, con nota prot.n. 57489 del 05.07.2022, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:

- *fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito....si ritiene, per gli aspetti di carattere sanitario di competenza di questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che la pratica in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di valutazione Ambientale Strategica.*

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, l'AATO 5 - Marche Sud e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno Genio ,Civile non hanno espresso parere.

CONTENUTI DEL PIANO

L'area oggetto del presente Piano di Lottizzazione in variante è situata nel Comune di Folignano in località Case di Coccia, distinta catastalmente al foglio 1 porzioni di partt. nn. 1082, 1081, 1080 per un totale di mq 3.868, di proprietà del sig. Fioravanti Giovanni, Romanini Dante e F.Ili Quaresima Costruzioni s.r.l..

La suddetta area è ubicata alla destra idrografica del Fiume Marino in località Case di Coccia, in prossimità sia della S.S.81 – Picena Aprutina che della strada comunale di Via Ischia ed è distinta dal P.R.G. vigente come Zona “C2q” di espansione, normata dall’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G..

L'area oggetto del Piano di lottizzazione in variante è stata determinata stralciando dalla perimetrazione individuata nel P.R.G. vigente come Zona di Espansione “C2q” in Località Case di Coccia una porzione della superficie territoriale individuata catastalmente al foglio 1 part. n. 1167, di mq 480, e una porzione della superficie territoriale individuata catastalmente al foglio 1 part. n. 408, di mq 740, per rinuncia da parte dei proprietari alla partecipazione all’attuazione del Piano di Lottizzazione.

Il Piano di Lottizzazione in variante, denominato Zona di espansione “C2q” – A (l'area stralciata Zona di espansione “C2q” – B) di mq 3.868 , in conformità all’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, prevede l'applicazione dell'Indice Territoriale pari a 0,80 mc/mq da cui deriva un volume massimo realizzabile pari a mc 3.094,40.

I parametri edilizi ed urbanistici dell’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. vigente sono i seguenti:

Indice di edificabilità IT = 0,80 mc/mq

Altezza massima Hmax = 7,50 mt

Altezza minima Hmin = 3,00 mt

Distanza dai confini Dc = 5,00 mt

Distanza dalle strade Ds = 5,00 mt

Distanza dai fabbricati Df = 10,00 mt

Nel rispetto dei suddetti parametri, il Piano di lottizzazione in variante prevede tre lotti edificabili con altezza pari a mt 7,50 e Volume totale pari a mc 3.094,4 (lotto A1 - mc 1.064, lotto A2 - mc 1.054,4, lotto A3 - mc 976)

Nella relazione trasmessa è stato riportato il calcolo degli standard effettuato basandosi sulla nuova volumetria realizzabile – mc 3.094,4 – gli abitanti insediabili risultano essere n°26 – mc

33.094,4/120mc/ab - a cui applicando 21mq/ab di aree a standard minime richieste dal D.M. 1444/68, deriva una superficie di aree pubbliche pari a mq 546.

Il Piano di Lottizzazione in variante prevede mq 79 di parcheggi pubblici e mq 475 di spazi e verde pubblici per un totale di mq 554 > di mq 546 richiesti dalla normativa vigente.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della P.F. regionale Valutazioni e Autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d’Incidenza;
- ricade in area distinta nel P.R.G. vigente in Zona “C2q” di espansione, disciplinata dall’art. 30 delle N.T.A.;
- risulta conforme al vigente P.R.G.;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade all’interno dell’ambito definitivo di tutela dei corsi d’acqua, ma sull’area tutelata non sono previsti interventi edificatori;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C.P.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 di II ordine e non all’art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- il Comune di Folignano non dispone di regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G..

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano di lottizzazione in variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di V.A.S. in quanto:

- consente di verificare se il Piano di Lottizzazione in variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione del Piano di Lottizzazione in esame, come prescritto dall’art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006.

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Viene evidenziato che la variante non ha interferenze con gli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali: Piano di Inquadramento Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento, Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano per l’Assetto Idrogeologico del

Fiume Tronto, Piano Provinciale dei Rifiuti, Piano Regolatore Generale Comunale e il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Si tratta di una variante urbanistica che suddivide in due un comparto edificatorio che non modifica l'effettiva superficie e le volumetrie fondiari realizzabili, lasciando invariati gli standard, le previsioni del PRG comunale e delle NTA dello stesso.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche del Piano di Lottizzazione in variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono stati: biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, aria, cambiamenti climatici, popolazione, salute umana, beni culturali e paesaggio.

Sono stati individuati i "settori di governo" per le attività antropiche e verificato gli eventuali impatti su temi ambientali.

I settori presi in considerazione sono stati: attività commerciali e terziario, energia, mobilità e strutture e agricoltura.

Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al *Piano di Lottizzazione in variante al PRG – Zona di espansione C2q in località Case di Coccia*.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il *Piano di Lottizzazione in variante al PRG – Zona di espansione C2q in località Case di Coccia*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Lottizzazione in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Folignano (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

5555555555555555

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del *Piano di Lottizzazione in variante al PRG – Zona di espansione C2q in località Case di Coccia*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Lottizzazione in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Folignano (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Folignano quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del
Settore Pianificazione Territoriale
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 28/07/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO